

considerando quanto segue:

Tenuto conto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006¹, la direttiva 67/548/CEE² dovrebbe essere adattata e le sue norme relative alla notifica e alla valutazione dei rischi delle sostanze chimiche dovrebbero essere soppresse,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, sono soppresse le lettere a), b) e c);
- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, sono soppresse le lettere c), d), f) e g);
- 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Sperimentazione e valutazione delle proprietà delle sostanze

I test relativi alle sostanze realizzati nell'ambito della presente direttiva sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche**.

** GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.»;

¹ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

² GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).